



Decreto n° 0181 / Pres.

Trieste, 27 settembre 2016

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

ART. 30 ACN PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.
INTEGRAZIONE COMPONENTI DEL COLLEGIO ARBITRALE.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 27/09/2016

Siglato da:

DANIELE BERTUZZI

in data 21/09/2016



Premesso che l'articolo 30 del vigente Accordo collettivo nazionale (di seguito in breve ACN) del 29 luglio 2009 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale dispone che:

- in ciascuna Regione sia costituita una commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, preposta alla valutazione delle violazioni, da parte dei medici convenzionati di medicina generale, degli obblighi e dei compiti derivanti dall'ACN e dagli accordi regionali ed aziendali;

- il Collegio arbitrale è composto da:

- un Presidente, designato dall'Assessore regionale alla Sanità e scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall'Ordine degli Avvocati del capoluogo di Regione;

- tre componenti di parte pubblica designati dall'Assessore regionale alla Sanità;

- tre componenti di parte medica, di cui due designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, tra medici di medicina generale della Regione, ed uno designato dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri del capoluogo di Regione, con funzione di vicepresidente;

Dato atto che il Collegio in parola è stato da ultimo costituito con proprio decreto n. 0115/Pres. del 29 maggio 2012, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 835 del 17 maggio 2012, il quale rimarrà in carica sino al prossimo rinnovo dell'ACN;

Vista la nota del 10 giugno 2016 con cui il Presidente del Collegio arbitrale, Avv. Pierpaolo Safret ha riferito alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia che, in occasione della riunione del Collegio in parola tenutasi in data 9 giugno 2016, a seguito della segnalazione pervenuta dall'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, si è preso atto che uno dei componenti, dott. Valentino Adinolfi, giusta e-mail dell'1 giugno 2016, ha comunicato di non esercitare più l'attività di medico di medicina generale;

Richiamato il su citato articolo 30 dell'ACN laddove prevede, in particolare, al comma 2, lettera c), che dei tre componenti di parte medica, due sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative tra i medici di medicina generale della Regione;

Atteso che il dott. Valentino Adinolfi è stato nominato, con il su citato proprio decreto n. 0115/Pres./2012, quale componente designato dalle Organizzazioni sindacali e che, quindi, a seguito della sua cessazione dal servizio per quiescenza a far data dal 16 settembre 2015, è necessario provvedere alla sua sostituzione;

Rilevato che con la suddetta comunicazione del 10 giugno 2016 il Presidente del Collegio arbitrale ha, altresì, rappresentato che nel corso della medesima riunione del 9 giugno 2015 è emersa la possibile situazione di incompatibilità del dott. Roberto Vallini, stante la contestualità delle funzioni svolte dal medesimo quale componente sindacale nel Comitato permanente regionale ex articolo 24 dell'ACN, tenuto conto del parere della SISAC (Struttura interregionale per la medicina convenzionata) prot. n. 644, del 27 luglio 2011;

Dato atto che la SISAC nel rappresentare la delegazione di parte pubblica nelle relazioni sindacali e negoziali afferenti alla contrattazione svolge, al pari dell'ARAN, anche attività di assistenza alle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniformità dell'applicazione dei contratti collettivi;

Considerato che:

- la problematica relativa ai possibili profili di incompatibilità, connessa al contemporaneo svolgimento di funzioni nell'ambito degli organi collegiali previsti dall'ACN, si è posta

all'attenzione dell'Amministrazione regionale in occasione dell'avvio del procedimento di ricostituzione del Collegio arbitrale avvenuta con il citato proprio decreto n. 0115/Pres./2012;

- al riguardo l'Amministrazione regionale si è rivolta alla SISAC, la quale con la su citata nota prot. n. 644/2011, tenuto conto del rinvio, contenuto nell'articolo 30 dell'ACN alle norme del codice civile nonché dei principi generali in materia di procedura arbitrale, si è espressa nel senso che "(...) in virtù del principio di separazione delle funzioni, (...) non è ammissibile che un medesimo soggetto sia deputato a determinare gli indirizzi in seno al Comitato regionale ex art. 24 nonché ad esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme contrattuali (art. 24, comma 4, lettera b) e al tempo stesso possa giudicare sull'osservanza delle stesse nell'ambito del Collegio arbitrale. Si ritiene quindi di escludere una contestuale partecipazione del medesimo individuo (...) nell'ambito del comitato regionale di cui all'art. 24 e del Collegio arbitrale (...)"

- conseguentemente, nella fase istruttoria si è portato a conoscenza dei soggetti tenuti a provvedere alle designazioni dei nuovi componenti il parere della SISAC e si è verificata anche la necessità di chiedere una nuova designazione, come è stato precisato nelle premesse al provvedimento di ricostituzione del collegio in parola;

Ravvisata l'esigenza di mantenere uniformità di comportamento anche nell'ottica dell'interesse pubblico alla garanzia della terzietà dell'organo collegiale in parola;

Viste quindi:

- la nota prot. n. 11153, del 29 giugno 2016, con cui la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia ha chiesto al dott. Roberto Vallini di indicare in quale organo collegiale intenda proseguire la propria attività al fine di rimuovere la situazione di incompatibilità, nella considerazione che risulta presente anche nel Comitato permanente regionale giusta nomina con proprio decreto n. 0199/Pres. del 18 ottobre 2013;

- la risposta del 30 giugno 2016 con la quale il dott. Roberto Vallini comunica le proprie dimissioni dal Collegio arbitrale;

Atteso pertanto di dovere procedere, altresì, alla sostituzione del dott. Roberto Vallini anch'egli nominato, con il su citato proprio decreto n. 0115/Pres./2012, in seno al Collegio arbitrale quale componente designato dalle organizzazioni sindacali;

Viste:

- la nota prot. n. 11161, del 29 giugno 2016, e successiva nota prot. n. 13369, del 10 agosto 2016, di richiesta di designazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la medicina generale;

- il riscontro pervenuto tramite e-mail del 24 agosto 2016 con cui i responsabili regionali delle organizzazioni sindacali FIMMG, SNAMI e SMI hanno designato congiuntamente i dottori Gian Luigi Tiberio e Stefano Vignando;

- la e-mail del 26 agosto 2016 con la quale il segretario regionale della SIMET e coordinatore regionale dell'organizzazione sindacale INTESA SINDACALE concorda con la suddetta designazione;

Dato atto che il dott. Stefano Vignando ha comunicato con nota dell'11 luglio 2016 le proprie dimissioni dal Comitato permanente regionale ex articolo 24 dell'ACN, nel quale è stato nominato quale componente supplente con il proprio decreto n. 0152/Pres. di data 19 luglio 2012;

Preso atto che il Presidente del Collegio arbitrale ha precisato con la citata comunicazione del 10 giugno 2016 che:

- i lavori del Collegio arbitrale sono stati sospesi in attesa dell'integrazione dell'organo collegiale in parola;

- ai sensi dell'articolo 30, comma 17, dell'ACN il termine di 180 giorni stabilito, a pena di estinzione, per la conclusione del procedimenti in esame del Collegio verrà a scadere in data 14 novembre 2016;

Ritenuto quindi di provvedere all'integrazione dei componenti del Collegio arbitrale, costituito con il citato proprio decreto n. 0115/Pres./2012, onde consentire il rispetto dei termini di conclusione del procedimento fissati dalle norme della contrattazione nazionale;

Preso atto che dalle dichiarazioni rilasciate dalle persone designate ed agli atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali non emergono motivi

di incompatibilità e inconfiribilità alle nomine;

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, di nominare i componenti di parte medica designati dalle Organizzazioni sindacali nominando i dottori Gian Luigi Tiberio e Stefano Vignando in sostituzione dei dottori Valentino Adinolfi e Roberto Vallini;

Precisato che:

- è confermata ogni altra previsione del citato proprio decreto n. 0115/Pres./2012 non espressamente modificata dal presente provvedimento;

- i componenti nominati in sostituzione dei componenti cessati dall'incarico restano in carica fino alla prossima ricostituzione dell'organo collegiale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1719 del 16 settembre 2016;

Decreta

1. Per le motivazioni esposte in premessa i dottori Gian Luigi Tiberio e Stefano Vignando sono nominati, quali componenti di parte medica del Collegio arbitrale designati dalle organizzazioni sindacali, in sostituzione dei dottori Valentino Adinolfi e Roberto Vallini.

2. I componenti sub. 1, nominati in sostituzione dei componenti cessati dall'incarico, restano in carica fino alla prossima ricostituzione dell'organo collegiale.

3. Resta confermata ogni altra previsione del proprio decreto n. 0115/Pres./2012, di costituzione del Collegio arbitrale, non espressamente modificata dal presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serrachiani -